

42539/08

39

Registro Generale n. 17300/2008

Camera di Consiglio 21.10.2008

Sentenza n. 1077



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Aldo Grassi
- 1. dott. Pierluigi Onorato
- 2. dott. Ciro Petti
- 3. dott. Alfredo Teresi
- 4. dott. Luigi Marini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 14 NOV. 2008
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere

(dott. Fiorella De Marti)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Sessa Marina**, nata a Portici il 18.07.1951, indagata dei reati di cui agli art.44, lettera c, 64, 71, 65, 72, 93, 95 d.P.R. n. 380/2001; 151 e 163 d. lgs. n. 490/1999 [ora art. 181 d. lgs. n. 42/2004], avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 26.11.2007 che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP in data 31.10.2007, di un manufatto, sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nel quale erano stati eseguiti ampliamenti abusivi;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

osserva

Con ordinanza 26.11.2007 il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo proposta da Sessa Marina avverso il decreto di sequestro di un manufatto in cui erano state apportate rilevanti innovazioni [costituite dall'ampliamento per mq. 5.50 di un vano preesistente; da un corridoio con ampliamento di mq. 2.50; dalla realizzazione di due finestrini di cm. 40 x 40; da un soppalco con un aumento di superficie utile di mq. 40] senza i prescritti titoli abilitativi.

Proponeva ricorso per cassazione l'indagata denunciando violazione degli art. 125 n. 3 e 321 c.p.p.

- relativamente al *fumus* perché quanto realizzato era di minima consistenza e non aveva apportato modifiche all'aspetto esteriore dell'edificio, né ampliamento piano volumetrico, considerato che il soppalco era un'opera interna soggetta a DIA;
- relativamente al *periculum* perché le opere erano ultimate e di modeste dimensioni sì da non incidere sul carico urbanistico. Peraltro, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica non giustificava il mantenimento del sequestro.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Va, rilevato, quanto al *fumus*, che è congruamente motivata l'ordinanza impugnata che ha ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, essendo stata accertata l'esecuzione, senza previo permesso e senza autorizzazione paesaggistica, di opere edilizie, compreso il soppalco [cfr. ex pluribus, Cassazione Sezione III n. 8669/2007 RV. 236058: "La realizzazione di un soppalco all'interno di una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso), atteso che l'art. 10, comma primo lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello stesso articolo (modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono alternative, come ricavasi dall'uso della disgiuntiva nel citato testo normativo"], che hanno comportato la modifica della sagoma dell'edificio preesistente e consistenti ampliamenti di superficie e di volume.

Puntualizzato, quanto al *periculum*, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori" rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedito per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza [Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti], va osservato che, nella specie, il Tribunale ha valutato tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, che le caratteristiche e la consistenza dei manufatti, aventi una propria individualità funzionale, arrecano concreto pregiudizio all'assetto urbanistico del territorio perché strumentali all'aumento dell'uso della cosa al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti.


Peraltro, il Tribunale si è adeguato all'orientamento di questa Corte secondo cui "ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza della struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, integra il requisito della concretezza e dell'attualità cautelare, che sussiste proprio perché l'offesa al territorio è destinata in tal modo a perdurare e a consolidarsi" [Cassazione Sezione III n. 43880/2004 RV. 230184].

Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 21.10.2008.

il consigliere estensore


il presidente
